

## PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 550

### PARTI CORRELATE

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente)

<b>Indice</b>	Paragrafo
<b>Introduzione</b>	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	1
Natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate .....	2
Responsabilità del revisore .....	3-7
Data di entrata in vigore .....	8
<b>Obiettivi</b> .....	9
<b>Definizioni</b> .....	10
<b>Regole</b>	
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate .....	11-17
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate .....	18-19
Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate .....	20-24
Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate .....	25
Attestazioni scritte .....	26
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance .....	27
Documentazione .....	28
<b>Linee guida ed altro materiale esplicativo</b>	
Responsabilità del revisore .....	A1-A3
Definizione di parte correlata .....	A4-A7
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate .....	A8-A28
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate .....	A29-A30
Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate .....	A31-A45
Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate .....	A46-A47
Attestazioni scritte .....	A48-A49
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance .....	A50

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 550 “Parti correlate” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA Clarified Versione 2009 e l'ISQC 1 versione 2009 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi e Consob nel 2010 e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications". La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: [permissions@ifac.org](mailto:permissions@ifac.org).

## INTRODUZIONE

### Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente ai rapporti e alle operazioni con parti correlate nella revisione contabile del bilancio. In particolare, approfondisce le modalità con cui i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315,<sup>1</sup> n. 330<sup>2</sup> e n. 240<sup>3</sup> si applicano con riferimento ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate.

### Natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate

2. Molte operazioni con parti correlate rientrano nel normale svolgimento dell'attività aziendale. In tali circostanze, esse possono non comportare rischi di errori significativi nel bilancio più elevati rispetto a quelli relativi a operazioni similari con parti non correlate. Tuttavia, la natura dei rapporti e delle operazioni con parti correlate può, in alcune circostanze, generare rischi più elevati di errori significativi nel bilancio rispetto a quelli connessi a operazioni con parti non correlate. Per esempio:

- le parti correlate possono operare mediante una serie ampia e complessa di rapporti e strutture, con un corrispondente aumento della complessità delle operazioni con parti correlate;
- i sistemi informativi possono essere inefficaci nell'identificare e riepilogare operazioni e saldi in essere tra un'impresa e le sue parti correlate;
- le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato; per esempio, alcune operazioni con parti correlate possono essere effettuate senza corresponsione di corrispettivo.

### Responsabilità del revisore

3. Tenuto conto che le parti correlate non sono indipendenti l'una dall'altra, molti quadri normativi sull'informazione finanziaria stabiliscono disposizioni specifiche per la contabilizzazione e la presentazione in bilancio di rapporti, operazioni e saldi con le parti correlate, per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprenderne la natura e gli effetti reali o potenziali sul bilancio. Laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile preveda tali disposizioni, è responsabilità del revisore svolgere procedure di revisione al fine di identificare, valutare e rispondere ai rischi di errori significativi derivanti da una inappropriata contabilizzazione o presentazione in bilancio da parte dell'impresa di rapporti, operazioni o saldi con parti correlate in conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso.

4. Anche laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni minime in merito alle parti correlate, ovvero non ne preveda alcuna, è comunque necessario che il revisore acquisisca una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter concludere se il bilancio, per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni: (Rif.: Par. A1)

a) fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero (Rif.: Par. A2)

b) non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)<sup>3bis</sup>. (Rif.: Par. A3)

---

<sup>1</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.315, "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera".

<sup>2</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330, "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

<sup>3</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, "Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio".

<sup>3bis</sup> Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, il quadro normativo di riferimento è basato sulla corretta rappresentazione. In tal caso i paragrafi 4b), 9a) ii) b), 25b) ii) e A3 non sono applicabili.

5. Inoltre, la comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con parti correlate è rilevante ai fini della valutazione da parte del revisore circa l'esistenza di uno o più fattori di rischio di frode, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240,<sup>4</sup> in quanto possono essere commesse frodi più agevolmente mediante parti correlate.

6. A causa dei limiti intrinseci della revisione contabile, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione.<sup>5</sup> Con riferimento alle parti correlate, i potenziali effetti dei limiti intrinseci sulla capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per ragioni quali le seguenti:

- la direzione può non essere a conoscenza dell'esistenza di tutti i rapporti e le operazioni con parti correlate, in particolare laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile non stabilisca disposizioni sulle parti correlate;
- i rapporti con parti correlate possono offrire maggiori opportunità di collusione, occultamento o manipolazione da parte della direzione.

7. Pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200,<sup>6</sup> assume quindi un'importanza particolare in questo contesto, considerata la possibilità che esistano rapporti e operazioni con parti correlate non evidenziati. Le regole del presente principio di revisione sono definite per aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e per configurare procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati.

#### **Data di entrata in vigore**

8. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.

#### **OBIETTIVI**

9. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

a) indipendentemente dal fatto che il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate sufficiente per poter:

i) individuare eventuali fattori di rischio di frode derivanti da rapporti e operazioni con parti correlate che siano rilevanti ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi;

ii) concludere, sulla base degli elementi probativi ottenuti, se il bilancio, per quanto influenzato da tali rapporti e operazioni:

a. fornisca una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero

b. non sia fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)<sup>6-bis</sup>;

b) inoltre, laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati appropriatamente identificati, contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo stesso.

<sup>4</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 24.

<sup>5</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)", paragrafo A52.

<sup>6</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 15.

<sup>6-bis</sup> Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo 9a) ii) b non è applicabile.

## DEFINIZIONI

10. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

a) Operazione conclusa a normali condizioni di mercato – Un'operazione conclusa secondo termini e condizioni come quelle tra un compratore e un venditore disponibili a concludere la transazione che non siano tra loro correlati e agiscano indipendentemente l'uno dall'altro, perseguendo ciascuno i propri interessi.

b) Parte correlata – Una parte che sia: (Rif.: Parr. A4-A7)

i) una parte correlata secondo la definizione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; ovvero

ii) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca, in merito alle parti correlate, disposizioni minime ovvero non ne preveda alcuna:

a. una persona o un'impresa che abbia il controllo o eserciti un'influenza notevole sull'impresa che redige il bilancio, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari;

b. un'altra impresa sulla quale l'impresa che redige il bilancio abbia il controllo ovvero eserciti un'influenza notevole, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari; ovvero

c. un'altra impresa che sia sotto controllo comune con l'impresa che redige il bilancio avendo:

i. un assetto proprietario di controllo comune;

ii. proprietari che siano familiari stretti; ovvero

iii. membri della direzione con responsabilità strategiche in comune.

Tuttavia, imprese che siano sotto il comune controllo di uno Stato (ossia di un ente nazionale, regionale o locale) non sono considerate correlate a meno che siano impegnate insieme in operazioni significative o condividano risorse in misura significativa.

## REGOLE

### Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

11. Nell'ambito delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate da svolgere nel corso della revisione contabile,<sup>7</sup> stabilite dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 240, il revisore deve svolgere le procedure di revisione e le attività correlate di cui ai paragrafi 12-17 per acquisire informazioni rilevanti ai fini dell'identificazione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate. (Rif.: Par. A8)

#### *Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con le parti correlate*

12. La discussione tra i membri del team di revisione richiesta dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315 e n. 240<sup>8</sup> deve comprendere anche la considerazione specifica che il bilancio possa contenere errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, derivanti da rapporti e operazioni dell'impresa con parti correlate. (Rif.: Parr. A9-A10)

13. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione riguardo:

a) l'identità delle parti correlate dell'impresa, inclusi i cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente; (Rif.: Parr. A11-A14)

b) la natura dei rapporti tra l'impresa e tali parti correlate;

<sup>7</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 5; principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, paragrafo 16.

<sup>8</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 10; principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafo 15.

c) la tipologia e le finalità delle operazioni che l'impresa ha eventualmente posto in essere con tali parti correlate durante il periodo amministrativo.

14. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa, e svolgere altre procedure di valutazione del rischio considerate appropriate, al fine di acquisire una comprensione dei controlli, ove presenti, che la direzione ha istituito al fine di: (Rif.: Parr. A15-A20)

a) identificare, contabilizzare e presentare in bilancio i rapporti e le operazioni con parti correlate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

b) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate; (Rif.: Par. A21)

c) autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale.

*Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti*

15. Nel corso della revisione contabile, il revisore deve prestare attenzione, in sede di ispezione di registrazioni o documenti, agli accordi o ad altre informazioni che possono indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore. (Rif.: Parr. A22-A23)

In particolare, il revisore deve ispezionare quanto di seguito elencato per raccogliere indizi sull'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso:

a) le conferme da parte di banche e dei legali acquisite nel corso delle procedure di revisione;

b) i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni dei responsabili delle attività di governance;

c) le altre registrazioni o i documenti che il revisore consideri necessari nelle circostanze dell'impresa.

16. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di revisione richieste nel paragrafo 15, ovvero mediante altre procedure di revisione, identifichi operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, egli deve svolgere indagini presso la direzione in merito: (Rif.: Parr. A24-A25)

a) alla natura di tali operazioni; (Rif.: Par. A26)

b) al possibile coinvolgimento di parti correlate. (Rif.: Par. A27)

*Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione*

17. Il revisore deve condividere le informazioni acquisite sulle parti correlate dell'impresa con gli altri membri del team di revisione. (Rif.: Par. A28)

**Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate**

18. Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi,<sup>9</sup> il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi. A tal fine, il revisore deve considerare le operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale come operazioni che danno origine a rischi significativi.

19. Qualora il revisore, nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e delle attività correlate in relazione a parti correlate, identifichi fattori di rischio di frode (incluse le circostanze riguardanti l'esistenza di una parte correlata con un'influenza dominante), egli deve considerare tali informazioni in sede di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frode in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240. (Rif.: Parr. A6 e A29-A30)

---

<sup>9</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 25.

## **Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate**

20. Nell'ambito delle regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 riguardanti le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati,<sup>10</sup> il revisore definisce e svolge procedure di revisione conseguenti per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate. Tali procedure di revisione devono includere quelle richieste nei paragrafi 21-24. (Rif.: Parr. A31-A34)

*Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o non portate a conoscenza del revisore*

21. Qualora il revisore identifichi accordi o informazioni che possano indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, egli deve stabilire se le circostanze sottostanti confermano l'esistenza di tali rapporti o operazioni.

22. Qualora il revisore identifichi parti correlate ovvero operazioni significative con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, egli deve:

- a) comunicare prontamente le relative informazioni agli altri membri del team di revisione; (Rif.: Par. A35)
- b) laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate:
  - i) richiedere alla direzione di identificare tutte le operazioni con tali parti correlate recentemente identificate ai fini di una ulteriore valutazione da parte del revisore;
  - ii) svolgere indagini sul motivo per cui i controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate non hanno consentito l'identificazione o l'evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con tali parti correlate;
- c) svolgere appropriate procedure di validità con riferimento a tali parti correlate recentemente identificate o ad operazioni significative realizzate con le stesse; (Rif.: Par. A36)
- d) riconsiderare il rischio che possano esistere altre parti correlate o altre operazioni significative con parti correlate che la direzione non ha precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore stesso, e svolgere ulteriori procedure di revisione, secondo quanto ritenuto necessario;
- e) se la mancata evidenziazione da parte della direzione appare intenzionale (e quindi indicativa di un rischio di errore significativo dovuto a frode), valutarne le implicazioni sulla revisione contabile. (Rif.: Par. A37)

*Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale*

23. Con riferimento ad operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dalla normale attività aziendale, il revisore deve:

- (a) ispezionare i contratti o gli accordi sottostanti, ove presenti, e valutare se:
  - i) la logica economica sottostante a tali operazioni (o la sua assenza) indica che le operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per occultare appropriazioni illecite di attività dell'impresa;<sup>11</sup> (Rif.: Parr. A38-A39)
  - ii) i termini delle operazioni sono coerenti con le spiegazioni fornite dalla direzione;
  - iii) le operazioni sono state appropriatamente contabilizzate e presentate in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) acquisire elementi probativi in merito al fatto se le operazioni sono state appropriatamente autorizzate e approvate. (Rif.: Parr. A40-A41)

<sup>10</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafi 5-6.

<sup>11</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.240, paragrafo 32 c).

*Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato*

24. Qualora la direzione abbia espresso una asserzione nel bilancio in merito al fatto che un'operazione con parti correlate è stata effettuata a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su tale asserzione. (Rif.: Parr. A42-A45)

#### **Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate**

25. Al fine di formarsi un giudizio sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700,<sup>12</sup> il revisore deve valutare: (Rif.: Par. A46)

a) se i rapporti e le operazioni con parti correlate identificate siano stati appropriatamente contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; (Rif.: Par. A47)

b) se gli effetti dei rapporti e delle operazioni con parti correlate:

i) impediscano al bilancio di fornire una corretta rappresentazione (in presenza di quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione); ovvero

ii) rendano il bilancio fuorviante (in presenza di quadri normativi basati sulla conformità)<sup>12bis</sup>.

#### **Attestazioni scritte**

26. Laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, il revisore deve acquisire attestazioni scritte dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance che: (Rif.: Parr. A48-A49)

a) essi hanno portato a conoscenza del revisore l'identità delle parti correlate dell'impresa e tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siano a conoscenza;

b) essi hanno appropriatamente contabilizzato e presentato in bilancio tali rapporti e operazioni in conformità alle disposizioni del quadro normativo.

#### **Comunicazione con i responsabili delle attività di governance**

27. Tranne il caso in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa,<sup>13</sup> il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli aspetti significativi emersi durante la revisione contabile connessi con le parti correlate dell'impresa. (Rif.: Par. A50)

#### **Documentazione**

28. Il revisore deve includere nella documentazione di revisione i nomi delle parti correlate identificate e la natura dei rapporti con parti correlate.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio", paragrafi 10-15.

<sup>12bis</sup> Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo 25b) ii) non è applicabile.

<sup>13</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance", paragrafo 13.

<sup>14</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, "La documentazione della revisione contabile", paragrafi 8-11 e paragrafo A6.



## LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO

### Responsabilità del revisore

*Quadri normativi sull'informazione finanziaria che stabiliscono disposizioni minime sulle parti correlate* (Rif.: Par. 4)

A1. Un quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che stabilisce disposizioni minime sulle parti correlate è quello che, pur definendo il significato di parte correlata, ha un ambito applicativo sostanzialmente più limitato rispetto alla definizione di cui al paragrafo 10 b) ii) del presente principio di revisione, con la conseguenza che le disposizioni di tale quadro normativo in merito alla rappresentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate si applicherebbero ad un numero sostanzialmente inferiore di casi.

*Quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione* (Rif.: Par. 4 a)

A2. Nel contesto di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione<sup>15</sup> può accadere che il bilancio non fornisca una corretta rappresentazione qualora, per esempio, la realtà economica dei rapporti e delle operazioni con parti correlate non sia appropriatamente rappresentata in bilancio. Ad esempio, è possibile che non si consegua una corretta rappresentazione se la vendita di un immobile da parte dell'impresa ad un azionista di controllo ad un prezzo superiore o inferiore rispetto al suo fair value è stata contabilizzata rilevando un utile o una perdita nel conto economico dell'impresa mentre la realtà economica sottostante l'operazione può costituire un conferimento o un rimborso di capitale o il pagamento di un dividendo.

*Quadri normativi basati sulla conformità* (Rif.: Par. 4 b)

A3. Nel contesto di un quadro normativo basato sulla conformità, il fatto che i rapporti e le operazioni con parti correlate rendano il bilancio fuorviante, dipende dalle particolari circostanze dell'incarico come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700. Per esempio, anche laddove la mancata informativa in bilancio sulle operazioni con parti correlate sia conforme al quadro normativo e alle leggi o regolamenti applicabili, il bilancio potrebbe essere fuorviante qualora una quota particolarmente significativa dei ricavi dell'impresa derivi da operazioni con parti correlate e tale aspetto non sia rappresentato in bilancio. Tuttavia, solo in circostanze estremamente rare il revisore considererà fuorviante un bilancio redatto e presentato secondo un quadro normativo basato sulla conformità se egli, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210,<sup>16</sup> ha stabilito che il quadro normativo di riferimento è accettabile.<sup>17 17bis</sup>

**Definizione di parte correlata** (Rif.: Par. 10 b)

A4. Molti quadri normativi sull'informazione finanziaria trattano i concetti di controllo e di influenza notevole. Sebbene tale trattazione possa articolarsi mediante l'utilizzo di differente terminologia, generalmente i quadri normativi chiariscono che:

- a) il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'impresa in modo da conseguire benefici dalle sue attività;
- b) l'influenza notevole (che può essere esercitata mediante il possesso di azioni o tramite clausole statutarie o accordi) è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'impresa, ma senza esercitare il controllo su di esse.

A5. L'esistenza dei seguenti rapporti può indicare la presenza di controllo o di influenza notevole:

- a) partecipazioni dirette o indirette nel capitale ovvero altri interessi finanziari nell'impresa;
- b) partecipazioni dirette o indirette o altri interessi finanziari dell'impresa in altre imprese;

<sup>15</sup> Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 13 a), definisce il significato dei termini "quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione" e "quadro normativo basato sulla conformità".

<sup>16</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210, "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione", paragrafo 6 a).

<sup>17</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, paragrafo A12.

<sup>17bis</sup> Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, sulla base di quanto indicato nella nota 3-bis, il paragrafo A3 non è applicabile.

- c) partecipazione agli organi responsabili delle attività di governance o alla dirigenza con responsabilità strategiche (ossia quei membri della direzione che hanno l'autorità e la responsabilità per la pianificazione, la direzione e il controllo delle attività dell'impresa);
- d) essere stretti familiari con una delle persone di cui al sottoparagrafo c);
- e) rapporti di affari significativi in essere con una delle persone di cui al sottoparagrafo c).

#### *Parti correlate con influenza dominante*

A6. Le parti correlate, in virtù della loro capacità di esercitare un controllo o un'influenza notevole, possono trovarsi in una posizione tale da esercitare un'influenza dominante sull'impresa o sulla sua direzione. La considerazione di tale comportamento è rilevante per identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frode, come illustrato ulteriormente nei paragrafi A29-A30.

#### *Imprese a destinazione specifica in qualità di parti correlate*

A7. In alcune circostanze, una impresa a destinazione specifica<sup>18</sup> può essere una parte correlata dell'impresa quando l'impresa, nella sostanza, può controllarla, pur possedendo una parte limitata del capitale dell'impresa a destinazione specifica, o non possedendone affatto.

### **Procedure di valutazione del rischio e attività correlate**

#### *Rischi di errori significativi associati a rapporti ed operazioni con parti correlate (Rif.: Par. 11)*

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche<sup>18-bis</sup>

A8. *(omissis)*.

#### *Comprensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con parti correlate*

Discussione tra i membri del team di revisione (Rif.: Par. 12)

A9. Gli aspetti che possono essere affrontati nella discussione tra i membri del team di revisione comprendono:

- la natura e l'estensione dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con parti correlate (utilizzando, per esempio, l'archivio del revisore delle parti correlate identificate, aggiornato dopo ciascuna revisione contabile);
- l'enfasi sull'importanza di mantenere, per tutta la durata della revisione contabile, lo scetticismo professionale in merito alla possibilità di errori significativi associati a rapporti ed operazioni con le parti correlate;
- le circostanze o le condizioni in cui si trova l'impresa che possono indicare l'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate che la direzione non abbia individuato o portato a conoscenza del revisore (ad esempio una struttura organizzativa complessa, l'utilizzo di imprese a destinazione specifica per operazioni fuori bilancio, ovvero un sistema informativo inadeguato);
- le registrazioni o i documenti che possono indicare l'esistenza di rapporti o operazioni con parti correlate;
- l'importanza data dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance all'identificazione, alla appropriata contabilizzazione, alla presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate (se il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisce disposizioni in merito alle parti correlate) ed il rischio connesso ad una forzatura dei relativi controlli da parte della direzione.

A10. Inoltre, la discussione, in caso di frode, può includere la considerazione specifica delle modalità con cui le parti correlate possono essere implicate nella frode. Per esempio:

---

<sup>18</sup> Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi A26-A27, fornisce linee guida in merito alla natura dell'impresa a destinazione specifica.

<sup>18-bis</sup> Si veda la sezione "Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche".

- in che modo le imprese a destinazione specifica controllate dalla direzione, potrebbero essere utilizzate per facilitare l'ottenimento di guadagni da parte della direzione;
- in che modo potrebbero essere configurate operazioni tra l'impresa ed un soggetto noto come partner d'affari di un membro della direzione con responsabilità strategica per facilitare appropriazioni illecite di attività dell'impresa.

L'identità delle parti correlate dell'impresa (Rif.: Par. 13 a)

A11. Qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate, è probabile che le informazioni sull'identità delle parti correlate dell'impresa siano prontamente disponibili per la direzione in quanto il sistema informativo dell'impresa avrà necessità di registrare, elaborare e riepilogare i rapporti e le operazioni con parti correlate per consentire all'impresa di rispettare le disposizioni del quadro normativo in tema di contabilizzazione e di presentazione in bilancio. E' probabile quindi che la direzione abbia un elenco completo delle parti correlate e dei cambiamenti rispetto al periodo amministrativo precedente. Nel caso di incarichi ricorrenti lo svolgimento di indagini permette di confrontare le informazioni fornite dalla direzione con l'archivio del revisore delle parti correlate formato in precedenti revisioni contabili.

A12. Tuttavia, laddove il quadro normativo non stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate, l'impresa può non disporre di tali sistemi informativi. In tali circostanze, è possibile che la direzione non sia a conoscenza dell'esistenza di tutte le parti correlate. Tuttavia la regola di svolgere delle indagini prevista dal paragrafo 13 si applica anche in questo caso in quanto la direzione può essere a conoscenza dell'esistenza di parti che rientrano nella definizione di parte correlata stabilita dal presente principio di revisione. In tal caso, è tuttavia probabile che le indagini del revisore sull'identità delle parti correlate dell'impresa rientrino nelle procedure per la valutazione del rischio e nelle attività correlate svolte dal revisore in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, al fine di acquisire informazioni riguardo:

- l'assetto proprietario e le strutture di governance dell'impresa;
- le tipologie degli investimenti in essere e di quelli pianificati per il futuro;
- il modo in cui l'impresa è strutturata e finanziata.

Nel caso particolare dei rapporti tra soggetti sottoposti a controllo comune, dal momento che è più probabile che la direzione sia a conoscenza di tali rapporti ove questi abbiano rilevanza economica per l'impresa, è probabile che le indagini del revisore siano più efficaci se sono focalizzate a verificare se siano parti correlate quelle parti con cui l'impresa effettua operazioni significative, o con cui condivide risorse in misura significativa.

A13. Nel contesto di una revisione contabile del gruppo, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600 richiede che il team di revisione del gruppo fornisca al revisore di ciascuna componente un elenco delle parti correlate predisposto dalla direzione del gruppo e di ogni altra parte correlata di cui il team di revisione del gruppo sia a conoscenza.<sup>19</sup> Laddove l'impresa sia una componente di un gruppo, tali informazioni sono un utile base per le indagini del revisore presso la direzione per quanto riguarda l'identità delle parti correlate dell'impresa.

A14. Il revisore può anche acquisire informazioni sull'identità delle parti correlate dell'impresa mediante indagini presso la direzione nel corso del processo di accettazione o di mantenimento dell'incarico.

I controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con le parti correlate (Rif.: Par. 14)

A15. All'interno dell'impresa ci possono essere altri soggetti che si ritiene probabile abbiano la conoscenza dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con parti correlate, e dei controlli dell'impresa su tali rapporti e operazioni. Nel caso in cui essi non facciano parte della direzione, tali altri soggetti possono includere:

- i responsabili delle attività di governance;

---

<sup>19</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600, "La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)", paragrafo 40 e).

- il personale che è nella posizione di rilevare, elaborare o registrare operazioni sia significative sia che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, e coloro che supervisionano o monitorano tale personale;
- i revisori interni;
- il consulente legale interno;
- il responsabile dell'etica di impresa o figura equivalente.

A16. La revisione contabile è svolta nel presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance, abbiano riconosciuto e compreso di avere la responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento, inclusa ove applicabile la sua corretta rappresentazione, e per quella parte del controllo interno che la direzione e, ove appropriato, i responsabili dell'attività di governance, stabiliscano sia necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.<sup>20</sup> Conseguentemente, laddove il quadro normativo stabilisca disposizioni in merito alle parti correlate, la redazione del bilancio richiede che la direzione, sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance, configuri, metta in atto e mantenga adeguati controlli sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate affinché questi siano identificati, appropriatamente contabilizzati e presentati in bilancio in conformità al quadro normativo. Nel loro ruolo di supervisione, i responsabili delle attività di governance monitorano come la direzione adempie alle proprie responsabilità connesse a tali controlli. A prescindere da eventuali disposizioni sulle parti correlate che il quadro normativo può stabilire, i responsabili delle attività di governance, nel proprio ruolo di supervisione, possono acquisire dalla direzione informazioni che consentano loro di comprendere la natura e la logica economica dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con le parti correlate.

A17. Nel rispettare la regola del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 che richiede di acquisire una comprensione dell'ambiente di controllo,<sup>21</sup> il revisore può considerare le caratteristiche dell'ambiente di controllo rilevanti ai fini della riduzione dei rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate, quali:

- codici etici interni, comunicati al personale dell'impresa e applicati in modo appropriato, che disciplinino le circostanze in cui l'impresa può porre in essere specifiche tipologie di operazioni con parti correlate;
- direttive e procedure per una informativa trasparente e tempestiva degli interessi della direzione e dei responsabili delle attività di governance nelle operazioni con parti correlate;
- attribuzione di responsabilità nell'ambito dell'impresa per identificare, registrare, riepilogare e presentare in bilancio le operazioni con parti correlate;
- tempestiva informativa e discussione tra la direzione e i responsabili delle attività di governance delle operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, incluso se i responsabili delle attività di governance hanno appropriatamente vagliato la logica economica di tali operazioni (ad esempio, richiedendo il parere di consulenti esterni);
- chiare linee guida per l'approvazione delle operazioni con parti correlate che implicino conflitti di interessi reali o potenziali, quali l'approvazione da parte di un sotto-comitato dei responsabili delle attività di governance che comprende soggetti indipendenti dalla direzione;
- riesami periodici da parte della funzione di revisione interna, se esistente;
- azioni proattive intraprese dalla direzione per risolvere questioni riguardanti l'informativa in bilancio sulle parti correlate, quali richiedere il parere del revisore ovvero di un consulente legale esterno;
- l'esistenza di direttive e procedure di segnalazione di anomalie, se esistenti.

<sup>20</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo A2.

<sup>21</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 14.

A18. In alcune imprese i controlli sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate possono essere carenti o inesistenti per diverse ragioni, quali:

- la scarsa importanza attribuita dalla direzione all'identificazione e alla evidenziazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
- la mancanza di una appropriata supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance;
- un'intenzionale negligenza in merito a tali controlli in quanto l'evidenziazione delle parti correlate può rivelare informazioni che la direzione considera sensibili, ad esempio l'esistenza di operazioni che coinvolgono i familiari della direzione;
- una insufficiente comprensione da parte della direzione delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile sulle parti correlate;
- l'assenza di obblighi di informativa di bilancio nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Laddove tali controlli siano inefficaci ovvero inesistenti, il revisore può non essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate. In tal caso, il revisore, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705,<sup>22</sup> considera le implicazioni sulla revisione contabile, ivi incluso il giudizio nella relazione di revisione.

A19. La falsa informativa finanziaria spesso è conseguenza della forzatura da parte della direzione di controlli che, per altri aspetti, possono sembrare operare efficacemente.<sup>23</sup> Il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione è più elevato se questa ha rapporti che implicano il controllo ovvero un'influenza notevole con parti con cui l'impresa intrattiene affari, in quanto tali rapporti possono offrire alla direzione maggiori incentivi e opportunità di perpetrare frodi. Per esempio, gli interessi finanziari della direzione in alcune parti correlate possono costituire per la stessa un incentivo a forzare i controlli mediante: a) una gestione dell'impresa contraria ai propri—interessi per concludere operazioni a favore di tali parti correlate, oppure b) la collusione con dette parti correlate ovvero il controllo delle loro azioni. Esempi di possibili frodi includono:

- la creazione di condizioni fittizie per le operazioni con parti correlate volte a fornire una rappresentazione distorta della logica economica delle stesse;
- l'organizzazione in modo fraudolento del trasferimento di attività da o verso la direzione o altri soggetti per importi significativamente superiori ovvero inferiori al valore di mercato;
- il coinvolgimento in operazioni complesse con parti correlate, quali imprese a destinazione specifica, strutturate in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A20. E' probabile che le attività di controllo nelle imprese di dimensioni minori siano meno formali e che tali imprese possano non avere processi documentati per la gestione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate. Un proprietario-amministratore può attenuare alcuni dei rischi derivanti dalle operazioni con parti correlate, o potenzialmente accrescere tali rischi, mediante un coinvolgimento attivo in tutti i principali aspetti delle operazioni. Per tali imprese il revisore può acquisire una comprensione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate, e di qualunque tipo di controllo che possa esistere su di esse, mediante indagini presso la direzione in combinazione con altre procedure, quali l'osservazione delle attività di supervisione e di riesame da parte della direzione, e l'ispezione della documentazione disponibile.

---

<sup>22</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, " Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente".

<sup>23</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, paragrafi 31 e A4.

Autorizzazione e approvazione delle operazioni e degli accordi significativi (Rif.: Par. 14 b)

A21. L'autorizzazione comporta la concessione di un permesso dato dal soggetto o dai soggetti con appropriata autorità (siano essi la direzione, i responsabili delle attività di governance o i soci dell'impresa) affinché l'impresa possa concludere specifiche operazioni in conformità a criteri prestabiliti, siano essi soggetti o non soggetti a valutazione. L'approvazione implica l'accettazione da parte di tali soggetti delle operazioni concluse dall'impresa che rispettano i criteri in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa. Controlli che l'impresa può aver stabilito allo scopo di autorizzare e approvare operazioni e accordi significativi con parti correlate, ovvero operazioni e accordi significativi che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, includono ad esempio:

- il monitoraggio dei controlli finalizzati ad identificare le operazioni e gli accordi da sottoporre ad autorizzazione e approvazione;
- l'approvazione da parte della direzione, dei responsabili delle attività di governance ovvero, se del caso, dei soci, dei termini e delle condizioni delle operazioni e degli accordi.

*Prestare attenzione alle informazioni sulle parti correlate in sede di riesame delle registrazioni o dei documenti*

Registrazioni o documenti che il revisore può ispezionare (Rif.: Par. 15)

A22. Nel corso della revisione contabile, il revisore può ispezionare registrazioni o documenti che possono fornire informazioni sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate, ad esempio:

- le conferme da parte di soggetti terzi acquisite dal revisore (oltre alle conferme da parte di banche e legali);
- la dichiarazione dei redditi dell'impresa;
- le informazioni fornite dall'impresa alle autorità di vigilanza;
- il libro dei soci, per identificare i principali soci dell'impresa;
- le dichiarazioni di conflitti di interesse da parte della direzione e dei responsabili delle attività di governance;
- le registrazioni degli investimenti dell'impresa e dei suoi programmi previdenziali;
- i contratti e gli accordi con membri della direzione con responsabilità strategiche o con i responsabili delle attività di governance;
- i contratti e gli accordi significativi che non rientrano nel normale svolgimento dell'attività aziendale;
- le specifiche fatture e la corrispondenza dei consulenti dell'impresa;
- le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dall'impresa;
- i contratti significativi rinegoziati dall'impresa nel corso del periodo amministrativo;
- le relazioni dei revisori interni;
- i documenti trasmessi dall'impresa ad autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari (ad esempio i prospetti informativi).

Accordi che possono indicare l'esistenza di rapporti e operazioni con parti correlate in precedenza non identificate o non portate a conoscenza del revisore

A23. Un accordo implica un contratto formale o informale tra l'impresa e una o più parti per finalità quali:

- la costituzione di un rapporto di affari attraverso strutture e veicoli appropriati;
- la gestione di alcune tipologie di operazioni soggette a particolari termini e condizioni;
- la fornitura di determinati servizi o di sostegno finanziario.

Gli accordi che possono indicare l'esistenza di rapporti o di operazioni con parti correlate che la direzione non abbia precedentemente identificato o portato a conoscenza del revisore includono ad esempio:

- la partecipazione con altre parti a forme societarie prive di personalità giuridica;

- contratti per la fornitura di servizi ad alcune controparti secondo termini e condizioni che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale;
- garanzie e rapporti di fideiussione.

Identificazione delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale (Rif.: Par. 16)

A24. L'acquisizione di informazioni ulteriori su operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale consente al revisore di valutare se sussistono eventuali fattori di rischio di frode, e, laddove il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile stabilisca disposizioni sulle parti correlate, di identificare i rischi di errori significativi.

A25. Le operazioni che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale possono includere ad esempio:

- operazioni complesse sul capitale, quali ristrutturazioni o acquisizioni aziendali;
- operazioni con società off-shore in ordinamenti giuridici con una debole regolamentazione in materia societaria;
- locazione di immobili o prestazione di servizi gestionali da parte dell'impresa ad una controparte senza corrispettivo;
- operazioni di vendita con sconti o resi insolitamente elevati;
- operazioni con accordi di rinegoziazione, per esempio, le vendite con patto di riacquisto;
- operazioni regolate da contratti le cui condizioni vengono cambiate prima della scadenza.

Comprensione della natura delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale (Rif.: Par. 16 a)

A26. Lo svolgimento di indagini sulla natura delle operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale dell'impresa implica la comprensione della logica economica delle operazioni e dei termini e delle condizioni in base ai quali esse sono state concluse.

Indagini sul possibile coinvolgimento di parti correlate (Rif.: Par. 16 b)

A27. Una parte correlata potrebbe essere coinvolta in una operazione significativa che esula dal normale svolgimento dell'attività aziendale dell'impresa non soltanto mediante l'influenza diretta sull'operazione della quale costituisce una delle parti, ma anche esercitando un'influenza indiretta attraverso un intermediario. Una tale influenza può segnalare l'esistenza di un fattore di rischio di frode.

*Condivisione delle informazioni sulle parti correlate con il team di revisione (Rif.: Par. 17)*

A28. Le informazioni sulle parti correlate che possono essere condivise tra i membri del team di revisione includono, ad esempio:

- l'identità delle parti correlate dell'impresa;
- la natura dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate;
- rapporti o operazioni significative o complesse con parti correlate che possono richiedere una speciale considerazione nello svolgimento della revisione contabile, in particolare le operazioni in cui la direzione o i responsabili delle attività di governance sono coinvolti dal punto di vista finanziario.

## **Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi associati a rapporti e operazioni con parti correlate**

*Fattori di rischio di frode associati a una parte correlata avente influenza dominante* (Rif.: Par. 19)

A29. Il ruolo dominante sulla direzione esercitato da un singolo individuo o da un gruppo ristretto di persone è un fattore di rischio di frode in assenza di controlli che compensino tale situazione.<sup>24</sup> Gli indicatori di una influenza dominante esercitata da una parte correlata includono le seguenti situazioni:

- la parte correlata ha posto il veto su decisioni aziendali significative prese dalla direzione o dai responsabili delle attività di governance;
- le operazioni significative sono rimesse all'approvazione finale della parte correlata;
- dibattito limitato, o del tutto assente, tra la direzione e i responsabili delle attività di governance in merito alle proposte di affari pervenute dalla parte correlata;
- le operazioni che coinvolgono la parte correlata (o un familiare stretto della stessa) sono raramente riesaminate ed approvate in modo indipendente.

In alcuni casi può altresì esistere una influenza dominante se la parte correlata ha avuto un ruolo di primo piano nella costituzione dell'impresa e continua ad averlo nella sua gestione.

A30. In presenza di altri fattori di rischio, l'esistenza di una parte correlata con una influenza dominante può indicare significativi rischi di errori significativi dovuti a frode. Per esempio:

- un avvicendamento insolitamente frequente ai vertici della direzione, ovvero dei consulenti, può indicare prassi aziendali eticamente scorrette o fraudolente poste in essere nell'interesse di parti correlate;
- il ricorso senza apparente motivazione economica ad intermediari d'affari per operazioni significative può indicare che la parte correlata potrebbe avere un interesse in tali operazioni mediante il controllo su tali intermediari a fini fraudolenti;
- l'evidenza di una eccessiva partecipazione o interessamento della parte correlata alla selezione dei principi contabili o alla definizione di stime contabili significative può indicare la possibilità di una falsa informativa finanziaria.

## **Risposte di revisione ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate** (Rif.: Par. 20)

A31. La natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti che il revisore può selezionare in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate dipendono dalla natura di tali rischi e dalle circostanze in cui si trova l'impresa.<sup>25</sup>

A32. Le procedure di validità che il revisore può svolgere in presenza di un rischio significativo identificato e valutato che la direzione non abbia appropriatamente contabilizzato o presentato in bilancio determinate operazioni con parti correlate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (sia ciò dovuto ad una frode ovvero a errore dovuto a comportamenti o eventi non intenzionali) includono ad esempio:

- la richiesta di conferma o discussione su specifici aspetti di operazioni con intermediari quali banche, studi legali, garanti o agenti, ove ciò sia fattibile e non vietato da leggi, regolamenti o principi etici;
- la richiesta di conferma alle parti correlate circa finalità, condizioni specifiche o importi delle operazioni con loro effettuate (tale procedura di revisione può essere meno efficace quando il revisore reputi probabile che l'impresa possa influenzare le parti correlate nelle risposte da queste fornite al revisore stesso);

<sup>24</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, Appendice 1.

<sup>25</sup> Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 fornisce ulteriori linee guida in merito alla natura, alla tempistica e all'estensione delle procedure di revisione conseguenti. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 stabilisce regole e fornisce linee guida in merito alle risposte appropriate ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi.



- ove applicabile, la lettura critica del bilancio delle parti correlate, o di altre informazioni finanziarie pertinenti, se disponibili, per ottenere evidenza della contabilizzazione di tali operazioni nelle registrazioni contabili delle parti correlate stesse.

A33. Se il revisore ha identificato e valutato un significativo rischio di errori significativi dovuti a frode a causa della presenza di una parte correlata con influenza dominante, egli può svolgere, oltre a quanto richiesto dalle regole generali del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240, le procedure di revisione esemplificate di seguito; ciò al fine di acquisire una comprensione dei rapporti d'affari che tale parte correlata può aver stabilito direttamente o indirettamente con l'impresa e per determinare la necessità di ulteriori appropriate procedure di validità. In particolare, il revisore può:

- svolgere indagini e discutere tale aspetto con la direzione e i responsabili delle attività di governance;
- svolgere indagini presso la parte correlata;
- ispezionare i contratti significativi con la parte correlata;
- svolgere una appropriata ricerca di informazioni, ad esempio mediante Internet o specifiche banche dati esterne che gestiscono informazioni sulle aziende;
- riesaminare le segnalazioni di anomalie da parte del personale dipendente, laddove queste siano state conservate.

A34. A seconda dei risultati delle procedure di valutazione del rischio svolte, il revisore può considerare appropriato acquisire elementi probativi senza verificare i controlli dell'impresa sui rapporti e sulle operazioni con parti correlate. In alcune circostanze, tuttavia, può non essere possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante le sole procedure di validità con riguardo ai rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate. Per esempio, laddove sussistano numerose operazioni infragruppo tra l'impresa e le sue componenti e una quantità significativa di informazioni su tali operazioni sia rilevata, registrata, elaborata o presentata in formato elettronico in un sistema integrato, il revisore può stabilire che non sia possibile definire efficaci procedure di validità tali da ridurre ad un livello accettabilmente basso i rischi di errori significativi associati a tali operazioni. In tali casi, in conformità alla regola del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 che prevede l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito all'efficacia operativa dei controlli rilevanti ai fini della revisione contabile,<sup>26</sup> il revisore è tenuto a verificare i controlli dell'impresa sulla completezza e sull'accuratezza della registrazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate.

*Identificazione di parti correlate o di operazioni significative con parti correlate precedentemente non identificate o non portate a conoscenza del revisore*

Comunicazione al team di revisione di informazioni relative a parti correlate recentemente identificate (Rif.: Par. 22 a)

A35. La comunicazione tempestiva di eventuali parti correlate recentemente identificate agli altri membri del team di revisione li aiuta a stabilire se tali informazioni influiscono sui risultati delle procedure di valutazione del rischio già svolte e sulle conclusioni tratte da tali procedure, incluso se sia necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi di errori significativi.

Procedure di validità relative a parti correlate o ad operazioni significative con parti correlate recentemente identificate (Rif.: Par. 22 c)

A36. Le procedure di validità che il revisore può svolgere con riferimento a parti correlate ovvero ad operazioni significative con parti correlate recentemente individuate includono ad esempio:

- le indagini sulla natura dei rapporti dell'impresa con tali parti correlate, incluse indagini presso terzi che si presume abbiano una conoscenza significativa dell'impresa stessa e della sua attività, quali consulenti legali, o altri consulenti, i principali agenti, o maggiori rappresentanti, consulenti, garanti o altri stretti partner d'affari (ove ciò risulti

---

<sup>26</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.330, paragrafo 8 b).

appropriato e non sia vietato da leggi, regolamenti o principi etici);

- le analisi delle registrazioni contabili relative alle operazioni con le parti correlate recentemente individuate; questa analisi può essere agevolata dall'utilizzo di tecniche di revisione computerizzate;
- verifica dei termini e delle condizioni delle operazioni concluse con parti correlate recentemente identificate e valutazione della loro appropriata contabilizzazione e presentazione in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Intenzionale mancata evidenziazione da parte della direzione (Rif.: Par. 22 e)

A37. Le regole e le linee guida di cui al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 sulle responsabilità del revisore in merito alle frodi nella revisione contabile del bilancio si applicano laddove sembra che la direzione abbia intenzionalmente omesso di portare a conoscenza del revisore parti correlate ovvero operazioni significative con parti correlate. Il revisore può anche considerare se sia necessario valutare nuovamente l'attendibilità delle risposte della direzione a seguito delle proprie indagini e delle attestazioni ricevute dalla direzione stessa.

*Operazioni significative identificate con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale*

Valutazione della logica economica delle operazioni significative con parti correlate (Rif.: Par. 23)

A38. Nel valutare la logica economica di una operazione significativa con parti correlate che esula dal normale svolgimento dell'attività aziendale, il revisore può considerare quanto segue:

- se l'operazione:
  - è eccessivamente complessa (per esempio può coinvolgere molteplici parti correlate oggetto di consolidamento nell'ambito di un gruppo);
  - ha condizioni commerciali inusuali, quali prezzi, tassi di interesse, garanzie e termini di rimborso inusuali;
  - manca di una evidente logica economica sottostante;
  - coinvolge parti correlate precedentemente non identificate;
  - è elaborata in modo inusuale;
- se la direzione ha discusso con i responsabili delle attività di governance la natura di tale operazione e i criteri per la sua contabilizzazione;
- se la direzione attribuisce maggiore importanza ad un determinato trattamento contabile piuttosto che tenere in dovuta considerazione la sostanza economica sottostante l'operazione.

Qualora le spiegazioni della direzione siano significativamente incoerenti con i termini dell'operazione con parti correlate, il revisore è tenuto, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500,<sup>27</sup> a considerare l'attendibilità delle spiegazioni e delle attestazioni fornite dalla direzione stessa su altri aspetti significativi.

A39. Il revisore può anche cercare di comprendere la logica economica di tale operazione considerandola dal punto di vista della parte correlata, in quanto ciò può aiutarlo a comprendere meglio la realtà economica dell'operazione ed il motivo per il quale è stata conclusa. Una logica economica che anche dal punto di vista della parte correlata appare incoerente rispetto alla natura della sua attività aziendale può costituire un fattore di rischio di frode.

Autorizzazione e approvazione di operazioni significative con parti correlate (Rif.: Par. 23 b)

A40. L'autorizzazione e l'approvazione di operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale dell'impresa da parte della direzione, dei responsabili delle attività di governance, ovvero, ove applicabile, da parte dei soci, possono fornire elementi probativi sul fatto che esse siano state debitamente considerate ai livelli appropriati nell'ambito dell'impresa e che i relativi termini e condizioni sono stati appropriatamente riflessi in bilancio. L'esistenza di operazioni di questa natura che non sono state oggetto di

---

<sup>27</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, "Elementi probativi", paragrafo 11.

autorizzazione e approvazione, in assenza di spiegazioni ragionevoli ricevute sulla base di una discussione con la direzione o i responsabili delle attività di governance, può indicare rischi di errori significativi dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali ovvero a frode. In tali circostanze, può essere necessario che il revisore presti attenzione ad altre operazioni di simile natura. Tuttavia, l'autorizzazione e l'approvazione possono non essere, di per sé, sufficienti a concludere se siano o meno assenti rischi di errori significativi dovuti a frode poiché, l'autorizzazione e l'approvazione possono risultare inefficaci se c'è stata collusione tra le parti correlate, ovvero se l'impresa è soggetta all'influenza dominante di una parte correlata.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A41. Un'impresa di dimensioni minori può non disporre degli stessi controlli effettuati a diversi livelli di autorizzazione e approvazione che è possibile riscontrare in una impresa di maggiori dimensioni. Di conseguenza, nello svolgimento di un incarico di revisione contabile del bilancio di un'impresa di dimensioni minori, il revisore può fare minore affidamento sull'autorizzazione e sull'approvazione quali elementi probativi a supporto della regolarità di operazioni significative con parti correlate che esulano dal normale svolgimento dell'attività dell'impresa. Il revisore può invece considerare di svolgere altre procedure di revisione, quali l'ispezione dei documenti relativi alle operazioni, l'ottenimento di conferme su determinati aspetti delle operazioni con le parti coinvolte, o l'osservazione del coinvolgimento del proprietario-amministratore nelle operazioni.

*Asserzioni in merito al fatto che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato (Rif.: Par. 24)*

A42. Nonostante possano essere prontamente disponibili elementi probativi a conferma che il prezzo di un'operazione con una parte correlata è paragonabile a quello di una operazione conclusa a normali condizioni di mercato, generalmente esistono difficoltà di ordine pratico che limitano la capacità del revisore di acquisire elementi probativi a conferma che tutti gli altri aspetti dell'operazione sono equivalenti a quelli di una operazione conclusa a normali condizioni di mercato. Per esempio, sebbene il revisore possa essere in grado di concludere che una operazione con una parte correlata sia stata conclusa ad un prezzo di mercato, può essere molto difficile concludere se gli altri termini e condizioni dell'operazione (quali termini di pagamento, clausole contrattuali risolutive o restrittive e oneri specifici) siano equivalenti a quelli che sarebbero stati normalmente concordati tra parti indipendenti. Conseguentemente può sussistere il rischio che possa essere significativamente errata l'asserzione della direzione sul fatto che un'operazione con parti correlate sia stata effettuata alle condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato.

A43. La redazione del bilancio richiede che la direzione compri l'asserzione che le operazioni con parti correlate siano state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in operazioni concluse a normali condizioni di mercato. Gli elementi che la direzione può fornire a supporto di tale asserzione includono:

- il confronto tra le condizioni delle operazioni con la parte correlata e quelle di operazioni identiche o similari con una o più parti non correlate;
- l'utilizzo di un esperto esterno che determini il valore di mercato e confermi i termini e le condizioni di mercato relativi alle operazioni;
- il confronto tra le condizioni delle operazioni e le condizioni di mercato note per operazioni sostanzialmente simili in un mercato attivo.

A44. La valutazione degli elementi forniti dalla direzione a supporto dell'asserzione di bilancio in parola può comprendere una o alcune delle seguenti attività:

- la considerazione dell'appropriatezza del processo seguito dalla direzione per comprovare l'asserzione;
- la verifica della fonte dei dati interni ed esterni a supporto dell'asserzione e il controllo dei dati per determinarne l'accuratezza, la completezza e la pertinenza;
- la valutazione della ragionevolezza delle assunzioni significative su cui si basa l'asserzione.

A45. Alcuni quadri normativi sull'informazione finanziaria richiedono la rappresentazione in bilancio delle operazioni con parti correlate non effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato. In tali circostanze, se la direzione non ha rappresentato in bilancio le operazioni con parti correlate, può sussistere un'asserzione implicita sul fatto che l'operazione è stata effettuata a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in una operazione conclusa a normali condizioni di mercato.

#### **Valutazione della contabilizzazione e della presentazione in bilancio dei rapporti e delle operazioni con parti correlate identificate**

*Considerazioni sulla significatività nella valutazione degli errori (Rif.: Par. 25)*

A46. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 richiede che il revisore, nella valutazione della significatività dell'errore, consideri sia l'entità che la natura dell'errore, nonché le particolari circostanze in cui l'errore si è verificato.<sup>28</sup> La rilevanza dell'operazione per gli utilizzatori del bilancio può non dipendere unicamente dall'importo contabilizzato della stessa ma anche da altri specifici fattori, quali la natura dei rapporti con la parte correlata.

*Valutazione dell'informativa in bilancio sulle parti correlate (Rif.: Par. 25 a)*

A47. La valutazione dell'informativa in bilancio sulle parti correlate, alla luce delle disposizioni in materia di informativa stabilite dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, significa considerare se i fatti e le circostanze dei rapporti e delle operazioni dell'impresa con parti correlate sono stati appropriatamente riepilogati e presentati di modo che l'informativa risulti comprensibile. L'informativa sulle operazioni con le parti correlate può non essere comprensibile nei casi in cui:

- a) la logica economica e gli effetti delle operazioni sul bilancio risultano espressi in modo poco chiaro o errato; ovvero
- b) i principali termini e condizioni, o altri elementi importanti delle operazioni necessari per la loro comprensione non sono appropriatamente rappresentati in bilancio.

#### **Attestazioni scritte (Rif.: Par. 26)**

A48. Può risultare appropriato acquisire attestazioni scritte dai responsabili delle attività di governance, qualora essi abbiano:

- approvato specifiche operazioni con parti correlate che a) influiscono significativamente sul bilancio, ovvero b) coinvolgono la direzione;
- fornito al revisore specifiche attestazioni verbali sui dettagli di alcune operazioni con parti correlate;
- interessi economici o di altra natura nelle parti correlate o nelle operazioni con le stesse.

A49. Il revisore può anche decidere di acquisire attestazioni scritte in merito a specifiche asserzioni che la direzione può aver fatto, quali un'attestazione sul fatto che determinate operazioni con parti correlate non implicano accordi collaterali non dichiarati.

#### **Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 27)**

A50. La comunicazione ai responsabili delle attività di governance degli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile<sup>29</sup> relativi alle parti correlate dell'impresa, aiuta il revisore ad ottenere una comprensione comune con i responsabili delle attività di governance della natura e della risoluzione di tali aspetti. Gli aspetti significativi in tema di parti correlate includono ad esempio:

- la mancata informativa al revisore (sia intenzionale sia involontaria) da parte della direzione riguardo parti

<sup>28</sup> Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile", paragrafo 11 a). Il paragrafo A16 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450 fornisce linee guida in merito alle circostanze che possono influenzare la valutazione di un errore.

<sup>29</sup> Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, paragrafo A8, fornisce ulteriori indicazioni sulla natura degli aspetti significativi che emergono durante la revisione contabile.

correlate ovvero operazioni significative con parti correlate, che può indurre i responsabili delle attività di governance a prestare attenzione a rapporti e operazioni significativi con parti correlate di cui possono non essere stati portati precedentemente a conoscenza;

- l'individuazione di operazioni significative con parti correlate che non siano state appropriatamente autorizzate e approvate, che possono dare origine a sospetta frode;
- disaccordo con la direzione in merito alla contabilizzazione e alla presentazione in bilancio di operazioni significative con parti correlate in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- non conformità a leggi e regolamenti applicabili che vietano o limitano specifiche tipologie di operazioni con parti correlate;
- difficoltà nell'identificazione della parte che ha il controllo finale sull'impresa.